



ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/04/2022 n. 19

OGGETTO: TARI 2022: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, in modalità mista (in presenza presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale e da remoto tramite video-conferenza) a seguito di invito diramato dal Presidente in data **22/04/2022** n. **14368**, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **18:30**.

Presiede l' adunanza **CAMPANARI GIORGIO** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **GIULIONI GIULIANO**.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PUGNALONI SIMONE	SINDACO	Si
2	CAMPANARI GIORGIO	PRESIDENTE	Si
3	PAOLELLA FRIDA	CONSIGLIERE	Si
4	FLAMINI ELIANA	CONSIGLIERE	No
5	GALLINA FIORINI DIEGO	CONSIGLIERE	Si
6	CANAPA MATTEO	CONSIGLIERE	Si
7	PIERINI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
8	INVERNIZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
9	MAGGIORI RENATA	CONSIGLIERE	Si
10	GOBBI CECILIA	CONSIGLIERE	Si
11	FELICIANI MICHELE	CONSIGLIERE	Si
12	VIGNONI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
13	RICCI RUBEN	CONSIGLIERE	Si
14	SPILLI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
15	BRANDONI GIORGIO MARIA	CONSIGLIERE	Si
16	ROSSI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
17	SABBATINI MATTEO	CONSIGLIERE	No
18	SIMONCINI STEFANO	CONSIGLIERE	Si
19	BORDONI MONICA	CONSIGLIERE	Si
20	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Si
21	BOTTEGONI LORENZO	CONSIGLIERE	No
22	ARACO MARIO	CONSIGLIERE	Si
23	DONIA CATERINA	CONSIGLIERE	Si
24	GINNETTI ACHILLE	CONSIGLIERE	Si
25	ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 22	Assenti N. 3	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, che si compone delle tre imposte IMU, TASI e TARI, disciplinate dai commi da 639 a 703 (art. 1);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, ha abolito la IUC per le componenti IMU e TASI con decorrenza 01/01/2020, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del c.d. metodo normalizzato (MTN) per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICORDATO che sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 158/1999) prevedendo l'integrale copertura dei costi (art. 11, comma 1, D.P.R. n. 158/1999);

RICHIAMATO il comma 654 della legge n. 147/2013 (art. 1) che ha ribadito il principio della integrale copertura dei costi, stabilendo che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

RICORDATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra le quali la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (...)"* (lett. f);

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (primo periodo regolatorio) da far confluire nel piano finanziario (PEF);

RICORDATO che il quadro di riferimento è stato integrato con le seguenti successive deliberazioni ARERA:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (determinazione);



- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche differenziati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio) e stabilendo la validità pluriennale (quadriennale) del piano finanziario;

RICHIAMATA la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 con cui l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ed ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICORDATO in particolare, che con la predetta deliberazione (n. 363/2021) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, ed ha introdotto alcuni elementi di novità *“principalmente riconducibili alla necessità di (...) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni”*;

TENUTO CONTO che nel territorio di riferimento del Comune di Osimo, l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO2-Ancona (nel prosieguo anche solo ATA), costituita tra la Provincia di Ancona ed i Comuni del territorio provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, è l'Ente territorialmente competente (ETC) a cui sono demandate la formazione e la validazione del PEF, sulla base dei dati e dei documenti trasmessi dai soggetti Gestori (Comune e Astea Spa), nonché la trasmissione del medesimo all'ARERA per la definitiva approvazione;

VISTO il Piano Finanziario pluriennale 2022/2025 del servizio di gestione rifiuti urbani per il Comune di Osimo validato dall'ATA con determinazione direttoriale n. 60 del 14/04/2022, trasmessa tramite PEC in data 15/04/2022 e registrata al protocollo del Comune al n. 13683, avente ad oggetto *“PEF TARI Ambito tariffario del Comune di Osimo: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2)”*;

PRESO ATTO che il PEF TARI validato dall'ATA prevede per l'anno 2022 un costo complessivo di € **6.356.150,00** suddiviso in € 2.386.984,00 di costi di parte fissa ed € 3.969.165,00 di parte variabile;



PRECISATO che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (pari ad € 28.232,00), l'ammontare dei costi del PEF 2022 da coprire con le entrate tariffarie si riduce ad € **6.327.917,00**, suddiviso in € 2.373.821,00 di costi di parte fissa ed € 3.954.096,00 di parte variabile, in base al quale saranno determinate le nuove tariffe per l'anno 2022;

DATO ATTO che nella determinazione finale delle tariffe agli utenti, oltre alle variazioni dei costi che compongono il PEF e delle detrazioni applicabili, incidono anche le variazioni della base imponibile, ovvero le variazioni del numero delle utenze e delle superfici soggette a tassazione;

RITENUTO di dover prendere atto del PEF validato dall'ATA con la determinazione n. 60 del 14/04/2022 e suoi allegati, riportati nell'allegato 1) alla presente deliberazione, ai fini dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione da parte dell'ARERA;

VISTE le tariffe per la copertura dei costi risultanti dal PEF validato dall'ATA per l'anno 2022, come illustrate nell'allegato 2) alla presente deliberazione;

RICORDATO che ordinariamente il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è quello della deliberazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388; art. 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296; art. 1, comma 683, legge 27/12/2013, n. 147), fatti salvi diversi termini stabiliti dalle disposizioni di legge statali;

RICHIAMATO il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del D.L. n. 228 del 30/12/2021 (c.d. Milleproroghe), introdotto dalla legge di conversione n. 15 del 25/02/2022, il quale prevede che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;

RICHIAMATO altresì il comma 5-quinquies del medesimo articolo 3, pure inserito dalla legge di conversione n. 15/2022, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RITENUTO di dover prudenzialmente approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 entro il termine del 30 aprile 2022;

RITENUTO opportuno, anche per il corrente anno, prevedere delle riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche residenti nel Comune di Osimo che si trovino in condizioni di disagio economico;

RICHIAMATO l'articolo 23 comma 4 del Regolamento TARI vigente che prevede che *“per le utenze domestiche economicamente disagiate trovano applicazione le riduzioni di cui all'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, con le modalità ed i*



termini definiti dall'Arera”;

CONSIDERATO che ad oggi l'ARERA non ha deliberato modalità e termini di erogazione del bonus sociale TARI;

TENUTO CONTO che per l'anno 2021 il Comune aveva stabilito di estendere la platea dei soggetti destinatari delle riduzioni tariffarie, prima riservate ai nuclei economicamente disagiati già beneficiari di uno dei *bonus sociali* per le forniture di elettricità, gas e acqua (con ISEE non superiore ad € 8.265,00; con ISEE non superiore ad € 20.000,00 ed almeno 4 figli a carico; con reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza), prevedendo le seguenti ulteriori agevolazioni:

- riduzione del 40% della parte variabile della tariffa, per i nuclei con ISEE fino a 15.000,00;
- riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE da € 15.000,01 fino a 25.000,00;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2022 le predette riduzioni e stabilire che per potervi accedere i soggetti potranno presentare domanda allo Sportello TARI del Gestore ASTEA Spa, redatta su apposito modulo, trasmettendola per via telematica (all'indirizzo: tributo.tari@gruppoastea.it) oppure consegnandola di persona allo Sportello, in cui il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere residente nel Comune di Osimo;
- di essere intestatario di un'utenza domestica TARI nel territorio del Comune di Osimo;
- di non avere situazioni di morosità sui pagamenti TARI degli anni precedenti, fatte salve eventuali rateizzazioni in corso;
- di avere un indicatore ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità:
 - non superiore ad € 15.000,00 (riduzione del 40% della parte variabile della tariffa);
 - non superiore ad € 25.000,00 (riduzione del 30% della parte variabile della tariffa).

RITENUTO altresì opportuno stabilire che le domande potranno essere presentate fino alla data del **31 ottobre 2022**, in modo da consentire al Gestore di poter applicare la riduzione spettante nel calcolo dell'avviso di pagamento del saldo TARI dovuto per il corrente anno 2022;

PRECISATO che per le utenze domestiche monocomponenti le predette riduzioni si applicheranno sulla quota della parte variabile della tariffa già ridotta ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento TARI;

PRECISATO che in caso di morosità pregressa, l'agevolazione per le utenze domestiche economicamente disagiate potrà essere trattenuta in compensazione dell'insoluto;

DATO ATTO che in caso di successive determinazioni da parte di ARERA per il riconoscimento delle agevolazioni TARI a favore delle utenze domestiche, le condizioni previste dalla presente deliberazione si applicheranno solo qualora più favorevoli ai Contribuenti, in ogni caso senza possibilità di cumulo;



DATO ATTO che l'importo stimato delle predette riduzioni è di circa € **40.000,00** alla cui copertura si provvederà tramite risorse proprie del bilancio comunale, in corso di approvazione;

RICHIAMATO il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, secondo il quale i versamenti con scadenza anteriore al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e quelli con scadenza in data successiva al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio con quanto già versato;

RITENUTO di dover stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2022:

- **16 giugno** (acconto);
- **31 ottobre** (acconto);
- **16 dicembre** (saldo),

con possibilità di **pagamento in unica soluzione dell'acconto** entro il 16 giugno 2022;

RITENUTO di dover autorizzare il Gestore ad emettere e spedire ai Contribuenti, come di consueto, gli avvisi di pagamento ordinari per il versamento dell'acconto della TARI, rinviando ad un secondo momento l'emissione e la spedizione degli avvisi di pagamento a saldo;

RITENUTO di stabilire che gli importi da versare in acconto per l'anno 2022 alla prima e alla seconda scadenza siano determinati con applicazione delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:

- prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2021;
- seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2021;
- rata unica: 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2021;

E che a saldo venga versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe deliberate per il corrente anno, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;

RICORDATO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 21/04/2022, con cui la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale di prendere atto del PEF validato dall'ATA e di approvare le tariffe, le scadenze e le riduzioni della TARI per il corrente anno 2022;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott. Andrea Molina



Parere favorevole di regolarità contabile

La Dirigente Dipartimento delle Finanze, Dott.ssa Anna Tiberi;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta, che alla presente non si allega ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

(Prima della votazione entra la consigliera comunale Flamini – Presenti 23)

Presenti	23	
Votanti	21	
Favorevoli	16	
Contrari	5	(Alessandrini Passarini, Antonelli, Araco, Bordoni, Simoncini)
Astenuti	2	(Donia, Ginnetti)

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse:

- 1) di prendere atto della determinazione n. 60 del 14/04/2022 del Direttore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 Ancona (ATA) e relativi allegati, avente ad oggetto: "*PEF TARI Ambito tariffario del Comune di Osimo: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2)*", allegata alla presente deliberazione, come **allegato 1**);
- 2) di approvare le tariffe per la copertura dei costi risultanti dal PEF per l'anno 2022, come illustrate nell'**allegato 2**) alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:
 - **16 giugno** (acconto);
 - **31 ottobre** (acconto);



- **16 dicembre** (saldo),

con possibilità di **pagamento in unica soluzione dell'acconto** entro il **16 giugno 2022**;

- 4) di autorizzare il Gestore Astea Spa all'emissione e spedizione ai Contribuenti, come di consueto, degli avvisi di pagamento ordinari per il versamento dell'acconto della TARI, rinviando ad un secondo momento l'emissione e spedizione degli avvisi di pagamento del saldo;
- 5) di stabilire che gli importi da versare in acconto per l'anno 2022 siano determinati con applicazione delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:
 - prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2021;
 - seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2021;
 - rata unica (acconto): 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2021;e che a saldo venga versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe 2022, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;
- 6) di stabilire per l'anno 2022 una riduzione tariffaria a favore delle utenze domestiche residenti che si trovino in condizioni di disagio economico, nelle misure indicate in premessa, previa presentazione di apposita domanda (per via telematica o di persona) allo Sportello TARI del Gestore Astea Spa fino alla data del **31 ottobre 2022**;
- 7) di dare atto che l'importo stimato della riduzione a favore delle utenze domestiche di cui al punto che precede è pari ad € **40.000,00**;
- 8) di provvedere alla copertura finanziaria dell'importo stimato di cui al punto che precede mediante l'utilizzo delle risorse proprie del bilancio comunale, in corso di approvazione;
- 9) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti "TARI", si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);
- 10) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
- 11) di trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Ancona e all'Astea Spa per gli adempimenti di competenza;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti	23	
Votanti	21	
Favorevoli	16	
Contrari	5	(Alessandrini Passarini, Antonelli, Araco, Bordoni, Simoncini)
Astenuti	2	(Donia, Ginnetti)

DELIBERA

- 13) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

-----***-----

sb



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO

IL PRESIDENTE
CAMPANARI GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il **10/05/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li **10/05/2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO
